

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Antonio Rocca

ha emesso la seguente decisione nel procedimento n.17/2018 nei confronti dei tesserati **Michele Della Pace (tessera FISE n. 008214/F)**, **Maurizio Boldrini (tessera FISE n.19556/F)** e del **Centro Ippico Liberamente Natural A.S.D.** in persona del legale rappresentante *pro tempore* (**codice FISE n.3500212**).

L'odierno procedimento è stato avviato con due distinte comunicazioni dell'11 e 19 luglio 2018, provenienti dal Presidente del Comitato Regionale Toscana, Massimo Petaccia, con allegate segnalazioni della signora Stefania Rossi e del marito Franco Bani, genitori della minore tesserata Benedetta Bani (tessera FISE n.50560/F), relative ad azioni e comportamenti tenuti dal Tecnico del Centro Ippico Liberamente Natural A.S.D., Michele Della Pace (tessera FISE n. 008214/F), e del Presidente e legale rappresentante della stessa società, Maurizio Boldrini (tessera FISE n.19556/F), in occasione della Tappa Trofeo Interdisciplinare Toscano Endurance Pony e ParaEndurance, svoltasi in data 8 luglio 2018, presso il Centro Ippico Comunale Santa Barbara di Pomarance (PI), organizzata dalla predetta A.S.D. Liberamente Natural.

Ebbene, secondo quanto dichiarato dai genitori della minore Benedetta Bani, il Tecnico/Istruttore Della Pace ed il Presidente Boldrini avrebbero negato alla stessa a partecipare a tale evento *“in quanto Benedetta non faceva più parte del Centro Ippico A.D.S. Liberamente Naturale. Infatti nessuno dei due signori, Della Pace e Boldrini, si prendeva la responsabilità di farla gareggiare, nonostante la partecipazione di allievi appartenenti ad altre società/scuole equestri”*.

Pertanto, considerato che quanto segnalato avrebbe potuto configurare delle condotte antiregolamentari poste in essere dal Tecnico/Istruttore Michele Della Pace e dal Presidente Maurizio Boldrini e, a titolo di responsabilità oggettiva, dal Centro Ippico Liberamente Natural A.S.D., visti gli artt. 4, 33 comma 2, 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, questo Giudice ha fissato la data per la pronuncia per il giorno 3 settembre 2018, ed ha invitato gli incolpati a far pervenire memorie e documenti entro due giorni prima dalla data fissata per la pronuncia a pena di irricevibilità.

In data 27 agosto 2018, per il tramite del proprio difensore, avv. Francesco Costagli, i tesserati coinvolti nel presente procedimento, Michele Della Pace e Maurizio Boldrini, nelle loro qualità, hanno trasmesso/depositato memoria difensiva con documentazione a supporto, contestando le avverse accuse e chiedendo il rigetto delle stesse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo la normativa federale costituiscono illeciti sanzionabili ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi i principi e le disposizioni federali nonché i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati.

Qualora, dunque, uno o più tesserati pongano in essere condotte antiregolamentari, le stesse, se segnalate, saranno sottoposte a procedimento disciplinare e valutate dai competenti Organi di Giustizia federali.

Orbene, dalle segnalazioni trasmesse dai genitori della tesserata Benedetta Bani, emergeva come gli odierni resistenti non avessero fatto partecipare la stessa alla manifestazione sportiva di Endurance Pony e ParaEndurance, svoltasi in data 8 luglio 2018, presso il Centro Ippico Comunale Santa Barbara di Pomarance

(PI), organizzata dal C.I. Liberamente Natural A.S.D., ponendo in essere, pertanto, presunte condotte antiregolamentari.

Tuttavia, dall'esame della documentazione, parrebbe non sussistere a carico dei tesserati Della Pace e Boldrini alcuna responsabilità.

L'art.4.6.2 del Regolamento Endurance FISE prevede, infatti, che *“Le iscrizioni dei cavalieri minorenni devono essere effettuate dal Circolo di appartenenza -ASD affiliata o aggregate alla F.I.S.E. - purché nell'organico dello stesso sia inserita una delle figure tecniche di seguito indicate in relazione alle categorie di gara. Qualora le suddette figure tecniche non siano presenti nell'organico dell'ASD, le iscrizioni del minore, inviate sempre da parte dell'ASD, devono essere accompagnate da una specifica delega rilasciata da una delle figure tecniche di seguito indicate (...).”*

L'atleta Benedetta Bani risulta minorenne e tesserata presso il Livorno Equestrian A.S.D.; quindi, i referenti tecnici della stessa associazione sportiva avrebbero dovuto inserire nella lista degli atleti partecipanti a detto evento anche l'atleta Bani, la qual cosa, però, non sarebbe avvenuta.

Nel documento n.4, depositato dai resistenti, si evince come il Livorno Equestrian A.S.D., con comunicazione datata 30 giugno 2018, a firma dell'Istruttrice Ilaria Mazzoncini, abbia trasmesso alla società organizzatrice la lista degli atleti da iscrivere all'evento dell'8 luglio 2018, senza però indicare la tesserata Benedetta Bani.

Anche nell'ulteriore comunicazione (cfr. documento n.6 di parte resistente), trasmessa dal Livorno Equestrian A.S.D. a firma del suo Istruttore Tecnico Riccardo Migli, nella quale il medesimo delega il Tecnico Della Pace, al fine di far partecipare i propri allievi alla gara di endurance dell'8 luglio 2018, non compare il nominativo dell'atleta Benedetta Bani.

Pertanto, l'eventuale onere di iscrivere l'atleta Bani a tale competizione spettava ai Tecnici/Istruttori del Livorno Equestrian A.S.D., ove l'atleta è tesserata. L'assenza in dette comunicazioni dell'indicazione del nominativo dell'atleta Bani ha impedito, dunque, alla stessa di gareggiare alla manifestazione sportiva di Endurance svoltosi presso il Centro Ippico Comunale Santa Barbara di Pomarance l'8 luglio 2018.

Alcuna responsabilità, pertanto, può essere ravvisata in capo agli odierni resistenti.

P Q M

alla luce della documentazione in atti, questo Giudice

DISPONE

il **proscioglimento** da ogni addebito, per non aver commesso il fatto, dei tesserati **MICHELE DELLA PACE** (tessera FISE n. 008214/F), **MAURIZIO BOLDRINI** (tessera FISE n.19556/F) e del **CENTRO IPPICO LIBERAMENTE NATURAL A.S.D.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (codice FISE n.3500212), incaricando la Segreteria Federale di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione ai signori Michele Della Pace e Maurizio Boldrini ed al Centro Ippico Liberamente Natural A.S.D. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, lì 3 settembre 2018

f.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca

